



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

Savona, data protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
LORO SEDI

AL SIG. QUESTORE
SAVONA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI
SAVONA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
SAVONA

AI SIGNORI REFERENTI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI
POLITICI DELLA PROVINCIA DI
SAVONA

**OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto
ordinario. Disciplina della propaganda elettorale. Resoconto riunione.**

Il giorno 17 maggio 2024, alle ore 12.00, con le modalità della videoconferenza, si sono riuniti i rappresentanti della Questura, dei Comuni della provincia nonché i responsabili e delegati dei partiti e dei movimenti politici presenti nella provincia - di cui all'allegato elenco - per un attento esame delle norme vigenti e dei problemi attinenti allo svolgimento della propaganda elettorale e dei pubblici comizi che si terranno in occasione delle consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Presiede la seduta la Dott.ssa Alessandra Lazzari, Viceprefetto Vicario, Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale di questa Prefettura.



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

La Dott.ssa Lazzari apre i lavori ringraziando i presenti per la sensibilità dimostrata con la partecipazione alla riunione ed evidenza che nell'incontro odierno si intende richiamare l'attenzione dei convenuti sulla scrupolosa osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole.

La predetta dott.ssa Lazzari, inoltre, auspica la collaborazione dei partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale affinché le disposizioni di legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate.

Si rappresenta altresì che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9 comma 1 legge 2000 n. 28, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Trova altresì applicazione l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale *“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”*

Si passa, quindi, all'esame delle singole modalità dettate dalla legge per lo svolgimento della propaganda elettorale che vengono illustrate di seguito.

1) DISCIPLINA DEI COMIZI ELETTORALI

Dal giorno **venerdì 10 maggio 2024** (30° giorno antecedente quello della votazione) possono tenersi riunioni e comizi elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Fermo restando il criterio di massima della precedenza in base alla priorità della richiesta, si ravvisa l'opportunità che i gruppi politici (partiti politici, movimenti politici, liste civiche) informino, di volta in volta, almeno 48 ore prima, il Sindaco del comune interessato e, per conoscenza le Forze dell'Ordine, circa giorno e ora in cui si intende utilizzare il sito prescelto, sì da consentire la valutazione della priorità della richiesta e l'adozione di accorgimenti atti a contemperare le varie esigenze per il caso di pluralità di richieste di utilizzazione della medesima località.



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

Il Sindaco del Comune interessato darà notizia, tramite pec, alle Forze dell'Ordine competenti, nel pomeriggio del giorno precedente, delle piazze assegnate e degli orari stabiliti per ciascun comizio.

Da venerdì 7 giugno 2024 ore 23.59 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti.

2) PROPAGANDA FONICA SU MEZZI MOBILI

Nel medesimo periodo, quindi da **venerdì 10 maggio 2024**, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, limitatamente per il preannuncio dell'ora e del luogo di svolgimento dei comizi e delle riunioni di propaganda elettorale ed esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse e motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

Si rammenta che la propaganda fonica effettuata su mezzi mobili è subordinata, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) all'autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

3) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni (**venerdì 10 maggio 2024**), è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti e la propaganda luminosa mobile.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.

A tal proposito, si precisa che l'esposizione di materiale di propaganda elettorale figurativa è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti **point elettorali**, che possono esporre all'esterno l'insegna del partito. In tali casi i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi).

Si conviene pertanto che:

- costituisce affissione fuori dagli spazi il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno;
- di contro non costituisce affissione abusiva il manifesto affisso all'interno del locale dunque non in luogo pubblico e comunque non palesemente visibile all'esterno.

E' ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. Tuttavia, si sottolinea che è ammessa solo la sosta tecnica dei veicoli stessi, configurando la sosta prolungata una forma di propaganda figurativa fissa, come tale non consentita.

4) AFFISSIONI DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni, **venerdì 10 maggio 2024**, è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni; è parimenti vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici posti in luoghi pubblici).

In eccezione al predetto divieto l'art. 1 della Legge 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani o periodici.

E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti direttamente od indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali di qualsiasi tipo, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Al riguardo le giunte comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione hanno provveduto a stabilire e delimitare, in ordine ad ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

L'affissione in luogo diverso da detti spazi, ovvero in spazio diverso da quello assegnato, comporta la rimozione dei manifesti indebitamente affissi e la contestazione della violazione da parte delle Forze di Polizia (Forze dell'Ordine e Polizia Municipale) con l'elevazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 8 della



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

citata legge 212/1956 e successive modificazioni secondo la procedura prevista dalla legge 659/1981.

Si sottolinea che, sulla scorta di un parere reso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata la propaganda elettorale fissa, al di fuori degli spazi gratuiti assegnati "in par condicio" dall'autorità comunale, che sia visibile in luogo pubblico o aperto al pubblico e quindi anche i manifesti o striscioni, ecc. che siano affissi nei balconi delle case private o all'interno delle vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali.

5) STRISCIONI, VOLANTINI E GAZEBO

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni, **venerdì 10 maggio 2024**, è vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini deve ritenersi ammessa.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei c.d. **gazebo**, si rappresenta che il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - con propri pareri nn. 41 e 48/2006, ha ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, è permesso l'utilizzo dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda elettorale.

Inoltre, con particolare riferimento alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge 212/1956, il predetto Dicastero ha ritenuto che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici presenti convengono che le bandiere sistemate nei gazebo possano essere esposte solamente quando gli stessi sono aperti, mentre dovranno essere rimosse quando sono chiusi.

6) USO DI LOCALI COMUNALI

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

7) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Dal giorno di **venerdì 24 maggio 2024** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n 28, rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

E' utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che tale rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli iscritti può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

8) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si evidenzia che l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, con delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024 e n. 122/24/CONS del 3 maggio 2024, rispettivamente per le elezioni dei membri del Parlamento europeo e per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, pubblicate sul sito dell'Autorità stessa, ha adottato le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per le consultazioni elettorali dell' 8 e 9 giugno 2024.

9) DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO ANTECEDENTE ED IN QUELLO STABILITO PER LE VOTAZIONI

Da venerdì 7 giugno 2024 ore 23,59 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati:

- 1. i comizi,**
- 2. le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- 3. le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.**

Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In relazione a quanto sopra esposto viene concordato che :

1. la concessione di locali chiusi (cinema, circoli, ecc) per comizi verrà richiesta, di volta in volta, e non per periodi consecutivi;
2. non dovranno essere distribuiti volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento;
3. non dovranno essere fatti transitare mezzi mobili annunciatori ore e luoghi di comizi in prossimità di piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali e dovranno intercorrere intervalli adeguati tra comizi per consentire il totale sgombero delle località interessate;
4. dovrà essere evitato che i comizi di appartenenti ad opposte tendenze siano tenuti in località tra loro vicine (intendendosi per località vie, piazze, strade, locali tra di loro adiacenti) e nel medesimo orario, e che altoparlanti siano installati in luoghi diversi da quelli dei comizi;
5. i comizi ed altri incontri in luogo pubblico si potranno tenere dalle ore 8,00 alle ore 23,00 così da non turbare eccessivamente le ore destinate al lavoro e al riposo, fatte salve eventuali esigenze locali che i Sindaci dovranno valutare ascoltate le forze politiche interessate;



Prefettura di Savona

Ufficio territoriale del Governo

6. i comizi elettorali/riunioni non potranno essere tenuti nelle aree antistanti o comunque prossime alle case di riposo, agli ospedali, alle caserme e alle scuole durante l'attività didattica. Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli incroci stradali e dei luoghi di intenso traffico stradale, a meno che sia possibile dirottare il traffico stesso con minore disagio dei transitanti. Parimenti si esclude l'utilizzazione della propaganda fonica su mezzi mobili nelle immediate vicinanze di ospedali, case di cura e scuole durante l'attività didattica;
7. le formazioni politiche/civiche che partecipano alle elezioni si impegnano all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
8. l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo dove si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);
9. le formazioni politiche/civiche che partecipano alle elezioni si impegnano al rispetto delle regole riguardanti le affissioni astenendosi da comportamenti irregolari, quali l'indebita occupazione degli spazi destinati ad altri gruppi o l'illegittima defissione o copertura dei manifesti degli avversari;
10. durante la campagna elettorale, qualora pervengano istanze per l'utilizzo della stessa piazza per lo stesso giorno, il luogo destinato ai comizi non potrà essere occupato per un tempo superiore a 2 ore e 30 minuti;
11. verrà utilizzato il criterio della precedenza nella presentazione delle istanze qualora le stesse si riferiscano ad identiche aree e piazze.

Si conviene, altresì che, durante il periodo della campagna elettorale sono consentite le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o di proposte di legge di iniziativa popolare, purché si attengano alle norme di cui alle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975: dette postazioni possono qualificarsi durante la loro attività mediante sobria esposizione di manifesti e di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.

Al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico è prassi che gli organizzatori delle postazioni destinate alla raccolta di firme di cui sopra, la cui attività è consentita anche nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, purché non dia luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta od indiretta e non si avvalga di altoparlanti, che costituiscono diretto incentivo ad assembramento, concordino con le locali Autorità di Pubblica Sicurezza modalità, tempo e luogo per lo svolgimento della loro attività.



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

10) DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE DA VENERDI' 7 GIUGNO 2024 ORE 23.59 FINO A DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della domenica.

Il cosiddetto "silenzio elettorale" scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.

E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/1975, poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Costituisce forma di propaganda – che pertanto non è consentita ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 212/1956, portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di lista partecipante alle elezioni.

Particolare rilievo ha assunto negli ultimi anni la propaganda a mezzo di social network che vengono utilizzati dai candidati anche nei giorni delle consultazioni. Al riguardo, si rileva che anche tale forma di propaganda potrebbe ricadere per analogia nel divieto di propaganda elettorale da venerdì 7 giugno ore 23.59 al termine delle consultazioni di domenica 9 giugno 2024, quando vi è possibilità di accesso da parte del pubblico; tuttavia il legislatore, allo stato, non è ancora intervenuto a disciplinare la materia.

11) CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2024

Si ritiene utile evidenziare che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno) ricadente nel periodo di svolgimento della campagna



Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono forme di propaganda elettorale, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

12) PROTEZIONE ED UTILIZZO DATI PERSONALI

Si rammenta il provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica n. 9105201 del 18 aprile 2019 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali in materia richiama l'attenzione sui principali casi nei quali i partiti, gli organismi politici, i comitati di promotori e sostenitori nonché i singoli candidati, possono utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda elettorale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati

Copia del presente resoconto verrà inviato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai Sindaci dei comuni della provincia, alle Forze dell'Ordine, nonché ai referenti dei partiti e dei movimenti politici.

Si invitano i Sigg. Sindaci a far pervenire copia della presente ai rappresentanti delle liste presentate nei rispettivi comuni per le consultazioni amministrative dell' 8 e 9 giugno pp.vv.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL VICEPREFETTO VICARIO
Lazzari